



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 2.^a PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.

Dott. Piero Collo Presidente

1. Dott. Daniello Della Penna Consigliere

2. » Aldo Saulino »

3. » Federico Morelli »

4. » Vincenzo Nione »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da :

1. Annico Paolo, u. a Palma di Montechino il 22.

4. 1964

2. Pace Domenico, u. a Palma di Montechino ie

27. 12. 1966

avverso la sentenza 13 aprile 1964 della Corte di

Assise di Appello di Caltanissetta

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott.

2380

Udienza pubblica

del 27-1-1995

SENTENZA

N. 118

REGISTRO GENERALE

N. 31260/94

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copie studio
dal Sig. [Signature]
per diritti 16000
10 MAR 1995
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copie studio
dal Sig. [Signature]
per diritti 16000
13 DIC 1997
IL CANCELLIERE

R. della Penna

Udito, per la parte civile, l'avv. VITTORIO MAMMANA
del foro di CALTANISSETTA

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

Generale OSCAR CEDRANGOLO

che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi

Udit i difensori, AN-Ti Filippo Siciliano
del Foro di CALTANISSETTA difensore di
Paolo Amico e ANSAVATORE Russetto del
foro di Agrigento difens. di Domenico Pace.

- Osserva in fatto e in diritto.

Eco dopo le ore 8.45 del 21 settembre 1990 Piero Joana Nava, direttore commerciale per il sud Italia di una impresa di fabbricazione di porte blindate, comunicava alla Questura di Agrigento, tramite il "113", che mentre procedeva sulla statale n. 640 in direzione di Agrigento aveva notato ferma sulla destra una "Ford Fiesta" con il motore posteriore in funzione e una all'auto due giovani, di cui uno con una pistola in mano mentre scendeva il guard-rail verso la scaricata di destra della strada e l'altro, con in testa un casco da motociclista, in piedi, in atteggiamento di attesa.

Gli agenti accorsi sul posto rinvenivano all'altezza del km 12,700, con la parte posteriore destra affiancata al guard-rail e quella anteriore a circa 50 cm dallo stesso, la "Fiesta" targ. AG 174248 ferma sul marciapiede senso di marcia, con il motore ancora acceso ed il cambio in "plec", con segni di colpi d'arma da fuoco al motore posteriore ed alla fiancata sinistra ed in fondo alla scaricata laterale destra, sul greto del torrente "San Benedetto", il corpo senza vita di Rosario Livatino, giudice del tribunale di Agrigento presso la cui Procura della Repubblica il predetto aveva prestato per numerosi anni servizio in qualità di "sottotetto". Risultò che il giudice Livatino era stato raggiunto in più parti del corpo e della testa da proiettili d'arma da fuoco sparati a breve distanza e sulla base di una prima ricostruzione dei fatti si riteneva che il

magistrato aggredito a colpi d'arma da fuoco durante il rifugio avesse tentato la fuga, forse retrocedendo o invertendo il senso di marcia della sua auto e, poi, cercando di farsa fuggire a piedi la campagna ove, ferò, era stato raggiunto ed ucciso dai suoi assassini, al termine di un breve infortunio.

All'esito dell'autopsia e delle convesse perizie, si maneva accertato che il giudice livatino era stato colpito da almeno cinque colpi di pistola cal. 9 "parabellum", di cui gli ultimi due esplosi quando il predetto si trovava disteso in terra ormai in fin di vita e che i primi colpi erano stati sparati da dietro la vittima, alla sua sinistra ed alla sua destra. Dall'auto del livatino venivano prelevati frammenti di impronte digitali, ma, però, all'esito delle espletate verifiche univocamente risultate utili per le indagini. Alle 9.30 circa dello stesso 21 settembre 1990 i Carabinieri della Stazione di Ferrara, avvertiti telefonicamente dal tal Miliotti Rosario, rinvenivano in contrada "Gase na" di Agrifanto, in una strada di campagna esistente a pochi metri dall'abbeveratoio denominato "Petrusa", una "Fiat Uno" di color bianco ed una motocicletta marca "Honda" sfiancate tra loro e completamente bruciate, orientate entrambe nelle parti anteriori verso la scarpata della collina delimitante l'area ove è impiantato, di cui si riteneva certo l'impiego per il compimento delle mortali aggressioni. All'interno dell'abitacolo gli inquirenti rinvenivano parti di una pistola semiautomatica cal. 9 con matricola abrasa, un caricatore per pistola

Bdceding

col. 9 parabellum ed un uccello a carne sorda, anch'esso mangiato dal fuoco nelle parti combustibili. Si accertava che l'auto (targ. AS 266800) era stata rubata il 13 maggio 1990 a Variana Salvatore e la provenienza furtiva anche della moto usata dagli assassini (targ. AS 11952), sottratta il 9 giugno 1990 a Calamita Antonino.

Se Nava, sentito lo stesso 21 settembre 1990 dagli inquirenti dichiarava di aver percorso la statale n. 640 dovendo raggiungere per ragioni di lavoro alle 9.30 il villaggio turistico "Mosi" di Agrigento e di aver funzionalmente viaggiato a bassa velocità in quanto all'atto del controllo della pressione delle gomme prima di partire da Emma aveva scoperto un chiodo infilato in uno dei copertoni, che essendo, però, privo di camera d'aria avrebbe retto per tutto il viaggio consentendo uno sgonfiamento del pneumatico in tempi necessariamente lunghi. Dopo aver oltrepassato alle ore 8.30 circa lo svincolo di "Loricatti" suo "era stato superato in un tratto di strada caratterizzato da molte curve da una moto che procedeva ad elevata velocità e che per il modo spericolato di guida aveva attirato la sua attenzione sicché aveva notato alcune particolarità del mezzo, come la presenza di paramanofole bianche e la parziale apertura della targa, collegata al parafrangente posteriore con nastro adesivo nonché la presenza a bordo dello stesso di due persone, di cui quella alloggiata sul dietro con indosso un maglione rosso ed in testa un casco bianco. Dopo una decisa diminuzione

ti aveva armato quanto già descritto al "113" (e ti aveva telefona-
to appena giunto a destinazione un essendo stato possibile att-
rare il radiotelefono di bordo per la comunicazione della strada) riva-
no sceso nel fivane in attesa con il casco in testa il passeggero della
moto da cui era stato scollato poco prima e notando, mentre
superava la "Fiesta" crivellata di colpi, altro giovane, di cui
descriveva il viso e l'abbigliamento, mentre scendeva il guard-
rile infugiando con la mano sinistra una pistola con canna
più lunga e larga del normale tanto da far escludere che si trat-
tasse di arma a tamburo. Riferiva, inoltre, il Nava che in quel
momento aveva avuto la sensazione che alla sottostante scar-
pata vi fosse in movimento una persona di media corporatura
con indotto qualche cosa di azzurro e che, dopo trenta metri
circa aveva invocato, ferma anche essa sul lato destro
della strada, una Fiat Uno "beige" con i fari anteriori rotti
ed apparentemente senza persone a bordo, come aveva potuto
rilevare attraverso gli specchietti retrovisivi della sua vettura.
Sulla scorta delle prime indicazioni fornite la sera del 21 set-
tembre 1990 in sede di indagini fotografiche dal presunto
Nava, che aveva rilevato "una certa somiglianza" tra il
malvivente armato, visto di profilo ed il frequentatore di via
Paolo, le già avviate indagini venivano specificamente indirizzate
nei confronti di costui e di altri malviventi di Palusa di Montebiano a
lui legati da buoni rapporti di amicizia e da qualche tempo sospet-
tati di essere "killers" affiliati ad una organizzazione crimin-

Bleby

uale di stampo mafioso operante in quel Comune, ove si erano, inoltre, registrati numerosi suicidi ricollegabili alla spietata lotta tra cosche nemiche. Da intercettazioni telefoniche e da elementi acquisiti nelle perquisizioni effettuate nell'abitazione dell'Ausio ed in quelle di Domenico Pace e di Gaetano Puzangaro (molto vicini entrambi all'Ausio) la polizia aveva appreso che i fratelli risiedevano da alcuni mesi in Germania ed, in particolare che l'Ausio era reperibile presso un ristorante di Dornumgen ed il Pace di Berlino ed, inoltre, che l'Ausio aveva lavorato nel ristorante "Portofino" di Bavetken, gestito da tal Manganello Filippa, anch'egli di Palma di Montechiaro, environmente con la cittadina tedesca Marion Tegtmeyer a casa della quale risultava indirizzata una raccomandata spedita al predetto Ausio.

A seguito di servizi anche di pedinamento, eseguiti dalla polizia germanica gli agenti fermavano alle ore 17 circa del 5 ottobre 1990, mentre usciva dalla casa della Tegtmeyer, l'Ausio che veniva condotto per accertamenti al Commissariato di Colonia, ove, alle 24 dello stesso giorno, giungeva, accompagnato da funzionari della polizia italiana, il Navale quale, osservando il fermato attraverso uno specchio unidirezionale, dopo averne esclusa la identificazione con il giovane armato che scavalcava il guard-raile, rafforzava nell'Ausio per la sua confessione fittizia e per il suo "modo di stare" il giovane con in testa il casco da motociclista notato sulle stitole

Redenti

- u. bho all'alto c. de assassinio del giudice Livatino, mentre riconosceva
- senza ombra di dubbio il Pace, nei frattempo intracciato ed accompagnato
- to al posto di polizia, nell'uomo che embla pistola in fucino scavalca-
- ra il guard. rail, dopo averlo osservato in un ambiente illuminato attra-
- verso lo spiraglio della porta semi-chiusa della stanza in cui sostava, lascia-
- ta opportunamente al buio dagli inquirenti. Sulla base delle succe-
- ssive prime dichiarazioni, delle contraddizioni colte tra le dichiarazioni
- ni dell'Amico e del Pace che si erano protestati; comunque, innocen-
- ti e dell'"inventiva" dell'altro protetto dall'Amico, di estero, cioè tro-
- vato il giorno del delitto a Monaco, il P.M. presso il Tribunale
- di Laltanissetta (competente a sensi dell'art. 11 l. P.P.) che
- sera a quello di Colonia l'arresto provvisorio dei predetti a
- fine di estradizione. La cui relazione pratica venne imme-
- diatamente attirata con riferimento al provvedimento
- di custodia cautelare in carcere emesso dal S.I.P. del
- lo stesso Tribunale per i reati di suicidio volontario fuggi-
- gravato, dalla premeditazione e dall'essere gli imputati
- partecipi di associazione per delinquere di tipo mafioso, in per-
- sone del giudice Rosario Livatino (capo #), di quelli connessi em-
- essenti le armi (detenzione e porto illegali di armi da
- sparo da guerra e comuni, talune delle quali em matricola
- cola manomessa - capi B-C-D-E-F e G), di ricettazione
- delle armi, rinvenute alterate nei segni distintivi e di
- mezzi di trasporto, di accertata provenienza furtiva usati
- in occasione del suicidio (capi H ed I); di danneggiamento se-

quinto da numero dei veicoli sottosti (capo L) e di associazione per delinquere di tipo mafioso, con l'aggravante della disonorevolezza di armi per il compimento delle finalità della associazione (capo M).

Il 18 novembre 1990 l'Amico e il Pace, dopo essere stati interrogati dall'Autorità Giudiziarie federale, che aveva proceduto anche ad assumere le deposizioni di alcuni testi (Kschinnig, Schenker, Anas, Mangano, Tegtmeyer) venivano estradati in Italia, ove, sottoposti ad interrogatorio, si avvalevano della facoltà di non rispondere.

Il 5 marzo 1991, in sede di incidente probatorio, il Nava riceveva testimonianza e procedeva a formale ricognizione di persona nei confronti dei presetti (custoditi nel carcere di Solliciano) di cui confermava le identificazioni effettuate in Germania con particolare riferimento a quello del Pace riconoscendolo con assoluta certezza nel malvivente visto armarsi con la pistola nella mano sinistra verso la scarpa per l'incisione del giudice livatino.

Il successivo 22 maggio 1991 il G.I.P. ordinava, su conforme richiesta del P.M., il rinvio a giudizio dell'Amico e del Pace per rispondere dei sinidicati delitti davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta. Che, con sentenza 18 novembre 1992 dichiarava gli imputati colpevoli di tutti i reati loro ascritti, escludendo da quello di omicidio volontario l'aggravante pure contestata di cui all'art. 574, n. 4 l.f. e,

configurati i reati di detenzione e porto illegali di arma da
guerra come esecutori, invece, armi comuni da sparo, uni-
ficava i reati stessi sotto il vincolo della continuazione, eccetto
quello di cui all'art. 41 bis l.P., condannava i predetti per
i reati unificati alla pena dell'ergastolo e di \$ 10.000.000 di
multa ciascuno e per quello associativo alla pena di anni
sei di reclusione per ognuno di loro e cumulava, infine, le
pena come sopra inflitte nell'ergastolo con isolamento diurno
per un anno. Condannava, inoltre, gli imputati alle pene ac-
cessorie previste ex lege, disponeva a loro degli artt. 146 bis e 147
l.P. nei loro confronti l'applicazione della misura di sicurezza
della colonia agricola per anni due, ordinava la confisca degli
oggetti in sequestro ad eccezione di quelli riconosciuti come ap-
partenenti a terzi estranei e condannava i predetti, in solido,
in favore delle costituite parti civili al risarcimento dei dan-
ni da liquidarsi in separata sede ed alla refusione del-
le spese di giudizio dalle stesse sostenute.

Nel giudizio di Appello attivato sul gravame proposto dagli
imputati che contestavano entrambi la condanna loro in-
flitta con riferimento ad ogni statuizione adottata e la-
mentando, inoltre, il grave carenze dell'istruzione cui era
possibile ovviare mediante rinnovazione o eccezioni, la
Corte di Assise di Appello di Caltanissetta emetteva in
relazione a dette richieste le ordinanze 17 dicembre
1993 e 9 marzo 1994. In particolare con la prima or-

[Signature]

ordinava la Corte, nel respingere istanza del P.P. di sospensione o di rinvio a tempo indeterminato del processo in attesa, quanto meno della conclusione delle indagini preliminari concernenti procedimento collaterale relativo alla incriminazione di eventuali emeorenti con gli attuali imputati nell'omicidio del Giudice Livatino:

- disponeva nuovo esame del teste Nava;
- dichiarava la validità delle riconoscizioni di persona effettuate dal Nava in sede di incidente probatorio così escludendo la nullità eccepta dalla Difesa in quanto l'attuale normativa processuale non prevede il preventivo giuramento del ricognitore e, quindi, la sua omissione non è causa di nullità, che ove mai ipotizzabile sarebbe comunque sanata in specie perché non tempestivamente eccepta;
- riconosceva come validi gli atti delle rogatorie eseguite in Germania, non potendosi considerare giuridicamente nulli o inefficaci l'attività all'uso svolta dall'autorità giudiziaria tedesca, in quanto eccedente i limiti della relativa richiesta, in considerazione dell'ampiezza di quella avanzata dalla autorità italiana, della normativa in materia di collaborazione internazionale; ordinava l'acquisizione nel fascicolo del dibattimento dell'atto di accertamento del soggiorno degli imputati in Germania;
- disponeva l'ispezione dei luoghi in cui era stato commesso l'omicidio, ~~ovvero~~ ^{anche} accertare se fosse possibile da chi procedeva in auto sulla strada persona che si trovava nei cantieri lantanti la statale n. 610, nella zona in cui era stata trovata la Ford

Fiesta del giudice Livatino e nelle immediate vicine, con contestua
le uomini di ferito anche fu la redazione di cartografia,
- ordinava perizia balistica sugli oggetti in sequestro allo scopo
di accertare, in particolare, la quantità e la qualità delle armi
usate fu l'esecuzione dell'omicidio;
- ordinava il riesame di Schembri Gioacchino, con specifico
riferimento alle omissioni ed alle reticenze rilevabili nelle
dichiarazioni rese dal predetto nel giudizio di primo grado
ed, a sensi dell'art. 195 C.P.P. (in relazione a quanto riferito
in sentenza del teste Herito Kschinnik e dallo Schembri)
di Puzzagaro factans e di Benvenuto Giuseppe Croce,
con facoltà fu ordine di essi di nominare e di farsi assi-
stere da difensore se imputato in altri processi fu fatti ine-
renti o connessi con quelli oggetto del processo in corso;
- invitava il P.M. a dichiarare se le parti esperte da "omissioni"
dei verbali di dichiarazioni del suddetto Schembri riguarda-
vano notizie estranee ai fatti oggetto del processo in corso o ad
esso attinenti;" completando, in quest'ultimo caso, le dichia-
razioni stesse ai fini dell'esercizio del diritto di difesa delle altre
parti e depositando le stesse nel fascicolo del P.M.;"
- rigettava ogni altra richiesta avanzata dalla difesa degli im-
putati ed, in particolare, quella di esperimento giudiziale e
di perizia ad esso connessa al fine di dimostrare l'impossibi-
tà per il teste Nava di percepire quanto riferito (con un'espone-
ne di ben 31 particolari) nel brevissimo tempo a suo disposi-

Bolchini

zione durante il ~~passaggio~~ passaggio con la Lancia Thema sulla
Statale n. 640 nel luogo del delitto alla velocità dallo stesso in-
dicata in fotokub ed, inoltre, di provare l'impossibilità di teor-
gare, anche per la presenza sulla strada dell'auto del ma-
gistrato ucciso, uno degli attadini che scavalcava il "quart-
rail" e, più in basso sulla scarafata la camicia azzurra
indossata dal giudice litatino in fuga.

Con la successiva ordinanza del 9 marzo 1994 la Corte ri-
gettava le istanze avanzate dalla difesa di riacquiescenza dei
collaboranti Schenchi e Benvenuto finché fossero loro poste
le contestazioni sul contenuto delle loro dichiarazioni circa il
numero e le indicazioni relative agli esecutori dell'omicidio
da formularsi sulla base di quanto dichiarato all'udien-
za del 25 febbraio 1994 dal maresciallo Inedro, dalla guar-
dia frisata Kinti e dall'ispettore Pincipe, uditi come testi.

Espletate tutte le attività istruttorie disposte ed ammesse,
la Corte, con sentenza 13 aprile 1994, confermava l'infu-
gnata sentenza, condannando gli imputati in solido al
rimborso in favore delle parti civili delle spese di procedimento.
La Corte ha strutturato la motivazione dell'infuognata sen-
tenza, nella parte più specificamente concernente il merito del-
la adottata decisione, sulla base di una serie di concatenate e
progressive argomentazioni, di cui alcune anticipate nella
ordinanza 17 dicembre 1993, con le quali, affrontando le prin-
cipali tematiche poste dal processo, ha ritenuto di poter condi-

vedere le conclusioni alle quali erano approdati i primi giudici.
In effetti, dopo aver operato una minuziosa ricostruzione della vicenda, intesa soprattutto nei suoi aspetti dinamici, ha proceduto alla valutazione analitica delle risultanze processuali acquisite anche a seguito della disputa rinnovazione del dibattimento ritenendo di poter riconfermare gli attuali imputati: un gruppo di fuoco che aveva proceduto al massacro del giudice Livatino e di poterne, quindi, confermare la penale responsabilità in ordine a tutti i reati loro ascritti, di cui quello di omicidio avrebbe rappresentato, secondo l'ottica dei giudici di Appello, uno dei reati-mezzo con cui sarebbero state realizzate finalità proprie dell'associazione criminale della quale i fatti dovevano considerarsi partecipi.
In particolare, la Corte, dopo aver precisato che il giudice Livatino quando aveva cercato di fuggire ai suoi assistenti guadagnando la compagna era fisicamente indenne "e tutt'al più ferito solo di striscio" a seguito delle feroci sparate contro la sua auto e che nel corso del suo disperato tentativo di fuga aveva fu almeno tre volte cambiato direzione come risultava da obiettivi elementi di riscontro disseminati in loco, assumeva che gli esecutori materiali dell'omicidio erano stati sicuramente più di tre, come affermato, invece, dalla difesa che Pace che aveva fatto riferimento alle dichiarazioni rese dal

Padella

pastore Gaetano Marchica, il quale aveva visto fuggire dal luogo del delitto un solo uomo a bordo di una moto ed una "Fiat Uno" bianca, di cui non era stato in grado di scoperire gli occupanti e dalla Guardia Finanza Antonio Vitti di scorta su di un furgone portavalori, che sulla strada n. 122 aveva incrociato un'auto di quel tipo verso le ore 8.50 con due persone a bordo, di cui quella seduta sul sedile anteriore di destra impegnata a trattenere con le mani il relativo sportello. E, cioè, testimoni non che secondo la Corte, non potevano considerarsi concludenti ai fini del giudizio sul punto, per l'incompletezza delle dichiarazioni rese dal primo e riferendosi, evidentemente, il secondo ad altro veicolo, come poter desumersi da una serie di significativi elementi di prova. Più, in particolare, dall'ora e dal luogo dell'incontro tra i due veicoli, avvenuto quando l'aggressione al giudice Livatino era presumibilmente ancora in corso e su di una strada (la n. 122 Agrigento-Faram-Canicatti) diversa dalla statale 640 seppur in questa si innesta e da questa si diparte; dalle stesse iniziali modalità dell'aggressione, per cui i colpi di fucile esplosi dall'interno della Fiat Uno contro la "testa" del giudice Livatino non potevano essere stati sparati dal conducente dell'auto, fucile in movimento; dal tipo di proiettili reperiti all'interno della giudicata, per tutto e lungo il percorso seguito dagli assassini al

l'insediamento del giudice livatino; dal fatto che i due occupanti della moto vista dal Nava certamente non portavano dei fucili: non potendoli occultare sulla persona e dalla circostanza che la Fiat Uno, poi incendiata, presentava le chiusure degli sportelli del tutto integre - sicché il giudice degli assassini incaricati del verificato non poteva essere inferiore a quattro anche, se più verosimilmente, doveva ritenersi composto da cinque o sei uomini -

Conseguentemente la Corte escludeva anche la tesi sostenuta dalla difesa per cui l'Amico e il Pacciarullo sono stati indicati in luogo ed a copertura degli effettivi responsabili dai collaboranti Schenbr e Benvenuto, incentrata, soprattutto, sull'anzietà, più limitate numero di partecipanti e sulla contestazione di quanto affermato a carico degli imputati dai progetti e dal Nava - Di cui, a smentita dell'accusa di protagonismo e di inattuabilità formulata nei suoi confronti dalla difesa, ^{ne} rivendicava la posizione di neutralità verso tutte le parti, e assoluta indipendenza rispetto agli inquirenti e la totale affidabilità di quanto dichiarato -

Mentre ^{infatti} riteneva la sostanziale irrilevanza della imprecisa indicazione fornita dal Nava in sede di individuazione su base fotografica dell'Amico, avendo il predetto esperto intervenuto di estrema cautela ma non probabilità, spontaneamente ed immediatamente corretta poche ore dopo, quando, in Germania, aveva avuto visione diretta ~~del~~ dell'imputato,

Padelloni

assunsero la Corte che tutte le altre indicazioni fornite dal te-
ste, che la difesa aveva contestato sostenendo l'impossibilità
di vedere in un istante quanto dallo stesso riferito, aveva-
no, invece, trovato ampio riscontro nella effettuata ispezio-
ne dei luoghi, negli espletati accertamenti peritali e nel-
l'esito delle eseguite ricognizioni, nonché conferma, di-
retta o indiretta nelle deposizioni dei testi e nelle dichiara-
zioni dei collaboranti, meramente occasionali nel pre-
sente processo, come lo Schenbrì ed il Benvenuto - la
cui sostanziale credibilità trovava conferma, quanto allo
Schenbrì (che solo nel giudizio di appello aveva indicato
anche il Pace e l'Amico come partecipi, unitamente al già
indicato Pizzangano, dell'omicidio) nelle comprovate, te-
ric ragioni (intimidazioni molte forti) che lo avevano in-
dotto nel giudizio di primo grado a tacere i nomi dei
presetti imputati e, quanto al Benvenuto (che espri-
tamente aveva chiamato in ~~causa~~ causa l'Amico e il
Pace indicandoli con ^{Siammarco} ~~Aranello~~ tra gli esecutori dell'omi-
cidio, alla cui progettazione non era rimasto estraneo) -
nella sostanziale ammissione di responsabilità fatta
dal presetto e dalla sollecitazione a dire la verità corre-
lata alla possibile revoca dei benefici già ottenuti come
collaborante a sensi dell'art. 8 L. n. 203/1991 -

Che, anzi, proprio la eterogeneità della provenienza delle
persone sottette, le cui dichiarazioni convergevano in

un risultato unitario, per cui esse si riscontravano a vicenda, davano luogo ad una sinergia probatoria dei fatti e delle responsabilità che corroborava l'attendibilità di ognuno di essi. Riteneva, pertanto, la Corte che il Pace e l'Anicò, in qualità di componenti (insieme al Puzosmgaro, al Benvenuto e ad altri) del "gruppo di fuoco" o del "baccio armato" della cosca di Palma di Montchiaro, chiamati affettivamente dalla Germania, o se vivevano ^{con} a quiete ~~pausa~~ senza accendere ad alcun lavoro o quanto meno ad alcuna stabile attività lavorativa (secondo quanto riferito dai testi Mangonello, Anas e Tegtmeyer) erano calati in Sicilia per partecipare all'omicidio del giudice Livatino, organizzatosi dalla cosca predetta e da quello di Caricatti, collaborando, poi, alla spietata esecuzione della condanna a morte decretata contro il magistrato unitamente ad altri sei criminali suddetti, usualmente indicati nel corso del processo nei confronti dei quali erano in via di espletamento, nella competenza territoriale giudiziaria, le necessarie verifiche.

A nulla rilevando le giustificazioni prospettate dagli imputati, che si erano protestati innocenti, non avendo trovato l'assunto difensivo del Pace, cui si era successivamente adeguato l'Anicò, di essere trattenuti a Monaca per alcuni giorni e, cioè, dal 16 al 26 settembre 1990 il benché minimo riscontro oggettivo e neppure adeguata conferma nelle testimonianze alle uscite raccolte non avven-

B. de...
B. de...

do potuto Christiane Anas, all'epoca intima frequentatrice dell'Anico e neppure Salvatore Anico (padre di Paolo) e Kecalbuto finisse (dai quali era stata curata una fratria automobilistica su incarico del giovane) in nessun modo fornire che le telefonate fatte loro dall'imputato in quello stesso giorno provenissero realmente dalla Germania ed, in particolare, da Monaco di Baviera.

Quanto al movente, lo individuava la Corte nell'intento di eliminare un giudice che - come Rosario Livatino - perseguiva le cose mafiose impedendone l'attività criminale e più specificamente, secondo le precise rivelazioni del Benvenuto - nello scopo perseguito dai gruppi emergenti di Palma di Montechiaro e di Canicattì di eliminare gli ostacoli validi e di intralciare con la frocia dell'esempio fornito qualiviasi altro soggetto che si fosse opposto alla realizzazione nell'agrigentino di un oligopolio criminale mafioso -

Avverso la sentenza di appello e contro le ordinanze pronunciate dalla Corte nel relativo giudizio proponeva ricorso per cassazione il Pace il cui difensore denunciava:

1. violazione dell'art. 606, lett. B - D. E. C.P.P. con riferimento agli artt. 218 e 219 C.P.P. fu avverso la Corte con la ordinanza 14 dicembre 1993, con la quale era stata rigettata la richiesta di esperimento giudiziale sul luogo del delitto o messo di assumere prova decisiva indicata a discarico su fatti costituenti oggetto delle pro-

ve a carico e, cioè, " di un mezzo di prova assolutamente neces-
sario al fine di dimostrare in modo troncante la totale inat-
tendibilità del Nava". Rilevava al riguardo il seducendo
che la motivazione doveva considerarsi errata in fatto e in
diritto. In quanto la Corte aveva mal interpretato la formu-
la dell'art. 218 C.P.P. l'addore aveva affermato che l'esperimen-
to giudiziale poteva essere disposto solo quando è possibile
riprodurre il fatto nelle condizioni in cui si afferma o si
ritiene essere avvenuto, e, invece, l'esperimento giu-
diziale, secondo il succitato disposto normativo, nella ripro-
duzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il
fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella rifeti-
zione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.

~~mentre~~ contrariamente a quanto affermato dalla Corte do-
veva ritenersi la sussistenza a disposizione dei giudici di ab-
bello dei dati necessari per effettuare il richiesto esperimen-
to ed, in particolare, di quello concernente la velocità di
marcia dell'auto del Nava (dallo stesso indicata in circa
70 km/h) e, quindi, del tempo dal predetto avuto a dispo-
sizione per notare la scena, poi, descritta con innumera-
bile abbondanza di dettagli;

2. violazione dell'art. 606, lett. E, C.P.P. con riferimento al-
la ordinanza 9 marzo 1994, con la quale la Corte aveva
inmotivatamente rigettato la ricaudizione dei collabo-
ranti Schenchi e Benvenuto per contestare loro quanto pre-

B. Carli

risato nella udienza del 25 febbraio 1994 in contrasto con le di-
 chiarazioni in precedenza rese dallo Scembri e dai testi ma-
 seriallo Sorcolino, metronotte Vinti ed ispettore Principe circa il
 numero degli esecutori dell'omicidio del giudice Livatino
 e per accentare i motivi "per cui si erano ridotti a cer-
 tene dichiarazioni non conformi al vero". In quanto, mentre
 secondo le indicazioni dei suindicati testi, gli assassini era-
 no stati in tutto tre, tale numero ascendeva a cinque o sei se-
 condo le dichiarazioni dello Scembri o almeno a quat-
 tro in base alle affermazioni del Benvenuto.

Censurava, inoltre, il difensore la Corte che aveva disatteso
 anche la richiesta di audizione del maresciallo Carmelo
 Carmelo dei carabinieri di Camicati, che avrebbe dovuto ri-
 ferire in ordine al presunto incontro dello stesso con il Puzani-
 gaso ed altre persone alla stazione di Camicati, che secondo
 lo Scembri sarebbe avvenuto nel mese di settembre 1990 men-
 tre si era, in realtà, verificato nel mese di gennaio del 1990;

3 - violazione dell'art. 606, lett. B e D, C.P.P.:

A) per mancanza e manifesta illogicità della motivazione
 dell'infirmità sentenza in ordine alla confermata respon-
 sabilità del Pace, identificato da fonte del Nava in base a
 mere sensazioni avvertite in fermis al momento dell'inter-
 ditta dell'infirmità senza tener conto della errata identi-
 ficazione fotografica eseguita dal predetto alle ore 22.35
 del 21 settembre 1990 negli uffici della Questura di Agrifen-

to, allorché quando aveva ignorato le fotosegnalistiche del Pace
ed erroneamente ravvisato in quelle dell' Amico rasoio-
ghiauze con il "killer" armato visto sulla Statale n. 640, men-
tre, poi, lo stesso Nava aveva riconosciuto alla udienza del
7 aprile 1994 il Pace proprio in quelle fotografie, considerate, a
suo tempo, omilcoranti. E ciò, a trarre della evidente nullità
della ricognizione eseguita a Colonia dal Nava il 5 ottobre
1990 per violazione degli artt. 213 e seg. C.P.P. e della assoluta
inattendibilità di quella successivamente effettuata dal
pretebto in persona dell' imputato nel carcere di Sollicore
no in sede di incidente probatorio il 5 marzo 1991, unite
delle dichiarazioni rese dal teste Kschinna, che pur parlan-
do ^{con il tutzompano} della vicenda nulla aveva saputo dire e profeso del
Pace e dell' Amico;

B) per mancanza e contraddittorietà della motivazione cir-
ca le dichiarazioni rese dai "feriti" Schembri e Benvenuto
con particolare riferimento al numero degli esecutori mate-
riali dell' omicidio, indicato secondo quanto dichiarato
dai pretebti in numero di 4-5 ovvero di 5-6, quando,
invece, nel corso dell' istruttoria dibattimentale era stata
acquisita la prova certa che gli ^{assassini} ~~pretebti~~ erano stati soltanto
tre. Come, infatti, risultava dalle contraddittorie dichia-
razioni ^{collaboranti} ~~pretebti~~ fatte dai falsamente mendaci sul punto
dalle precise dichiarazioni rese dai già menzionati testi Fa-
colino ~~Amico~~ e dal teste Marchica, pure sentito in giudizio.

Podestà

c) per contraddittorietà della motivazione circa l'altro provato dal Pace (di essere trovato a Norimaco con l'Amico al momento del fatto) da nessuno smentito ma che, anzi, aveva trovato sostanziale conferma nelle dichiarazioni dei testi Tegtmeyer e Mangano mentre il comportamento tenuto dal Pace in occasione della perquisizione effettuata dalla polizia tedesca nella stanza occupata nell'albergo-ristorante "ai Tulli" di Lovestusen, quando il predetto si era presentato agli agenti, realizzava una situazione apprezzabile in suo favore che la Corte aveva, invece, del tutto ignorato. Non diversamente dalla comprovata prevenzione nell'indirizzo delle indagini contro gli imputati, desumibile dalla richiesta dell'atto di soggiorno in Germania dell'Amico, inoltrata dalla polizia italiana a quella tedesca nella mattina del 21 settembre 1990, prima ancora della ricognizione fotografica del predetto effettuata dal Nava alle ore 22.35 dello stesso giorno.

Ricorreva per Cassazione anche l'Amico, il cui difensore denunciava la manifesta illogicità della motivazione circa la comprovata responsabilità dell'imputato ^{perché} ~~rispetto~~ la Corte, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, non avrebbe potuto fare affidamento sulle dichiarazioni rese dal Nava. Le quali, infatti, dopo aver identificato l'Amico nelle foto mostrategli dalla polizia la sera del 21 settembre 1990 con il "killer" visto con la pistola in mano, costituendolo nel processo, aveva poi escluso tale corrispondenza a Colonia negli uffici della polizia, ravvisandolo, infine, nel carcere di Solliciano in base all'ipotuale ~~estratto~~ "delle".

schiene e dei caschi" in quello notato, invece, con il caso da motoci-
clista in testa in atteggiamento di attesa. Mentre avrebbe dovuto
registrare la totale mancanza di prove circa l'assenta presenza del
l'Amico in Sicilia la mattina del 21 settembre 1990 sulla base di
tre concordanti "fonti" di prova, quali le testimonianze es. dei
Christine Quas, di Salvatore Amico e di Giuseppe Recalvuto,
che avevano riferito delle telefonate ricevute il 20 settembre 1990
a seguito delle chiamate fatte dall'Amico, che aveva sempre ri-
chiesto di trovarsi in Germania. Laddove doveva considerarsi in-
concludente il rilievo formulato dai giudici di merito che, co-
munque, le telefonate non garantivano il luogo di ripetitiva
provenienza, per cui, altrimenti, resterebbe inspiegato il motivo
per cui l'Amico avrebbe artificiosamente indicato di telefo-
nare da Monreale per, poi, un giovanese al momento di frustarsi
corsi in sede di interrogatorio".

Rilevava, inoltre, il difensore la illogicità della affermazione
contenuta in sentenza, per cui "la mancata indicazione con-
trollabile della sua presenza in Germania attorno al 21 set-
tembre 1990 equivaleva a prova indotta ed indiretta ma effica-
ce della presenza dell'Amico in Sicilia", in quanto datale omissione
erano "formulabili ipotesi di spiegazioni alternative già esposte
nei motivi di appello, neppure presi in considerazione dalla Corte".
Quanto alle dichiarazioni rese nel corso del processo dai
c.t. "fittizi", ai quali la Corte aveva incautamente ri-
conosciuto valenza probatoria, era sufficiente ricordare

Bonum et aequum

15

per rilevare l'infondatezza, il contrasto esistente tra que-
le cose dette in sentenza nel giudizio di primo grado e in
quello di appello a proposito della indicazione dell'omicida
da parte del Puzzagaro, prima negata e poi ammessa
dal dichiarante ed il palese interesse del Benvenuto
a coinvolgere l'Amico per scagionare se stesso e la sua
posizione, talmente compromessa da essere stato in al-
tro e separato processo rinviato a giudizio, quale coe-
sutore materiale dell'omicidio del giudice Livatino.
Rievoca, infine, il seducendo come la Corte avesse omesso
di confrontare le dichiarazioni dei testi Anas, Nava, Sal-
vatore Amico e Recalbutto con quelle rese dai suindica-
ti collaboranti e, cioè, di procedere ad una operazione
che avrebbe evidenziato "a dir poco il sostanziale equi-
brio afferente dal confronto", pretendendo, invece, di
far valere "una sua opinione di opinione per uno dei due
gruppi senza motivare sui fatti e le circostanze che quistifi-
cassero il prevalere di uno sull'altro".

l'impugnata sentenza per l'ampiezza e la completezza del-
l'indagine di cui si sostanzia, per l'approfondita e puntiglio-
sa analisi di tutte le risultanze acquisite anche a seguito
della distinta rinnovazione del dibattimento, per la coeren-
za e la razionalità delle conclusioni cui è pervenuta in
ordine alle molteplici questioni poste dal processo di sot-

trae a tutte le censure dette dalla difesa con motivi formula-
- ti, talvolta, al limite dell' inammissibilità e, talaltra, realmente
- inammissibili. Come è dato rilevare a proposito della asse-
- rita nullità "della e.d. ricognizione eseguita a Colonia la
- sera del 5 ottobre 1990 per violazione dell' art. 213 C.P.P." o della
- pretesa "inattendibilità" della successiva ricognizione av-
- venuta presso il carcere di Sollicciano in sede di incidente
- probatorio il 5 marzo 1991 (cf. motivo 3.° ricorso Pace) che la di-
- fesa dell' imputato Pace si è limitata ad enunciare senza
- minimamente indicare le ragioni in fatto e in diritto che
- l' autorizzavano a dissentire da quanto istruttorie-
- te ritenuto e correttamente deciso dalla Corte (cf. ff. 112, 131
- e sep. Sentenza Appello). L' autore ha escluso con riferimento
- anche alla Convenzione Europea di arbitrato giudiziario
- del 1959 (ratificata con la L. n. 215/1961) ed all' ampio ventaglio
- della richiesta di rogatoria avanzata dal P.M. di Cattani-
- setta alle Autorità germaniche la nullità e, comunque, la
- ininterpretabilità degli atti compiuti a Colonia che la Corte, per
- quanto qui interessa, non ha mai ricondotto nella previsione
- dell' art. 213 C.P.P. Mentre ha rilevato la insussistenza del-
- le nullità per questo finamento di ordine alla ricogni-
- zione effettuata nel carcere di Sollicciano dal Nava, cor-
- rettamente richiamandosi al principio della tassatività
- delle cause di nullità enunciate nell' art. 147 C.P.P. e, co-
- munque, a quelli regolatori delle nullità relative fissati:

Indirizzo

dagli artt. 182 e 183 c.p.p. - Doude l'impossibilità di riesaminare l'eccezione nullità, anche a volere ammettere in via di mera ipotesi la configurazione, non rientrando la stessa nel numero delle nullità assolute previste dall'art. 179 c.p.p.

Ma procedendo alla disamina degli interposti ricorsi viene il Collegio l'infondatezza dei motivi formulati dalla difesa del Pace avverso le ordinanze 17 dicembre 1993 e gennaio 1994, specificamente impugnate dal ricorrente, che coinvolgono, in una valutazione complessivamente negativa e di comune interesse per entrambi gli imputati, la statuizione di merito concernente la confermata responsabilità dei prelati. Trattarsi di indagini da condurre in via necessariamente preliminare riferendosi la stessa, soprattutto per quel che attiene alla serpeggiata assunzione dell'esperimento giudiziale, alla completezza della prova. Effettivamente di una indagine finalizzata all'accertamento di eventuali menomazioni del diritto degli imputati di difendersi, appunto, provando la assunta infondatezza di quanto contro di loro devoto attraverso le indicazioni del teste Nava, che dell'intero processo costituiscono certamente un elemento fondamentale e che, ~~apparente~~, entrambe le difese hanno attaccato cercando di vanificarle nel contenuto.

Orbene l'esperimento giudiziale, che nell'attuale Codice di Procedura Penale ha una collocazione autonoma nel capitolo de-

dicato ai mezzi di prova tipici rispetto a quanto previsto in
quello previgente ove veniva disciplinato unitamente alle
disposizioni procedurali, consistendo, come pratticamente defu-
to in dottrina, "nel controllo sperimentale mediante rifo-
dazione del modo come, secondo la descrizione dell'impu-
tato o di altri o la suffocazione del magistrato, è avveni-
to un fatto relativo alla imputazione (esecuzione del rea-
to o di una sua parte ovvero di una circostanza) o rela-
tivo alla prova (possibilità che un testimone abbia veduto
commettere il reato in determinate condizioni di tempo
o di luogo)". ^{Per cui} ~~Si tratta~~ esso va disposto solo quando sia pos-
sibile riprodurre sperimentalmente il fatto nelle condizio-
ni alle quali afferma o si ritiene essere avvenuto, così
come correttamente affermato in sentenza a quanto
già ritenuto da questa Suprema Corte (cf. Sez. II, 10-5-1984,
"Cusato") dai giudici di Appello, che, nell'impostare il proble-
ma, si sono rappresentati tale esigenza individuando
alla stregua di una condizione essenziale, la cui sua
sanza renderebbe, infatti, del tutto inutile se non addirittura
fuorviante ai fini del giudizio l'effettuata verifica.
Si che risulta correttamente inteso l'inciso "per quan-
to è possibile" inserito nel ~~testo~~ ^{testo} comma dell'art. 273
C.P.P., che riproduce nella sua integralità la formula adot-
tata nell'art. 312, 2° c., del previgente Codice di rito penale,
in quanto con esso si rappresenta la stessa ragion d'essere.

Baldoni

dell'istituto, cioè lo nella ricorrenza della predetta condizione, può offrire un contributo apprezzabile per l'accertamento della verità reale. Sicché la impossibilità della ricostruzione del fatto o della circostanza in termini di sostanziale identità rispetto a quelle i suoi indicati dati di riferimento, di per sé, intendere la fattibilità del controllo sperimentale non potendo disporre una operazione di cui preventivamente già se ne conosca l' inutilizzabilità del risultato come mezzo di prova.

In sostanza l'inciso in oggetto è, di per sé, indicativo dell' limite naturalmente posto in materia di acquisizione delle prove al potere discrezionale del magistrato procedente, che potrà ordinare l' esperimento giudiziale solo quando, con i dati a sua disposizione, gli sia possibile modellarlo con la massima fedeltà alle linee in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto. Si tratta, quindi, di una eventualità di una facile occorrenza e di non sicura affidabilità come già ritenuto dal legislatore del 1930, che nella relazione al progetto di Codice di procedura penale (d. l. 62), considerava l' esperimento giudiziale "come un mezzo di indagine, che, se talvolta può essere utile, non è mai indispensabile", proprio per quelle indifferibili esigenze e per quelle connaturali difficoltà che, rendendone problematico l' espletamento e non garantendone sul piano dell'attendibilità il risultato, impongono nel

l'Attuario la massima cautela. Sicuramente avvertita uel-
l'uscia della Porta di merito, che contrariamente al superficiale
risunto del redigente, ha registrato la sussistenza di una
condizione di obiettiva incertezza sulla base di sintomatici
dati di valutazione, quale la genuina indicazione della ve-
locità dell'auto del Nava, che solo ad una approssimativa
lettura delle di lui dichiarazioni, può ritenersi determinata
in un valore costante, essendosi, invece, il predetto richia-
mato ad una media calcolata in relazione al viaggio
intero nella sua interezza. Dov'è l'impossibilità di stabi-
lire con esattezza la velocità di marcia osservata dal Na-
va nel tratto di strada che qui interessa, isolando o in
media dichiarata, tanto più che il predetto in quel momen-
to non l'aveva di certo verificata "neanche con uno squa-
do al tachimetro, ferendosi intento a guardare - come fun-
damentalmente precisato in sentenza - quanto avveniva sul-
la strada, senza neppure rendersi conto delle effettive
drammatiche connotazioni della vicenda. Inizialmen-
te scambiata per un incidente stradale, efferato
per un evento che, come è dato di comune esperienza,
induce l'occasionale spettatore che si trovi nella guida
di un veicolo a rallentamenti piuttosto che ad accelera-
zioni. Una velocità non calcolabile con la necessaria preci-
sione per costituire utile dato di riferimento ai fini di
cui all'art. 218 C.P.P. in considerazione anche dello svilup-

Bdely

51
fo altiplanometrico molto raro della strada e di quello soprattutto curvilineo del tratto stesso prima dell'imbocco del tratto rettilineo in cui era stata commessa l'aggressione, che ha certamente imposto una moderazione della velocità di marcia da parte del Nava, costretto ad adeguarla alle caratteristiche della strada da percorrere anche in funzione del precario assetto della sua vettura. Sicché, a ragione, è stata esclusa dalla Corte la possibilità di disporre il richiesto esperimento giudiziale, alla cui effettuazione si offereva, inoltre, la indisponibilità di ulteriori elementi necessari al fine della riproduzione sperimentale del fatto, scembrandosi la velocità di movimento dell'usuo armato che scendeva il guard-raile e non risultando apprezzati con assoluta esattezza i tempi di percezione del Nava, che di per sé, costituiscono valore non uniforme per tutti gli individui cui concorressero per la loro eventuale determinazione una pluralità di variabili.

Ma come giustamente rilevato dalla Corte, con motivazione che va senz'altro condivisa perché fondata in fatto e in diritto, all'ineludibile quesito di fondo concernente la possibilità per il Nava di percepire oettagliatamente la scena poi descritta alla polizia, era possibile dare esamiente risposta con mezzi diversi dall'esperimento giudiziale obiettivamente non praticabile nella specie, potendo fornire lo stesso, se espletato nelle suddeseritte condizioni, solo "dati inesat-

ti con mera apparenza di precisione tecnica". E, cioè, ricorren-
do ad altri più affidabili mezzi di prova quali, appunto, la ispezio-
ne dei luoghi e la perizia. Effettanto a mezzi che lo stesso legisla-
tore del 1930 considerava valide alternative all' esperimento
giudiziale, come esplicitamente riconosciuto nella summen-
zionata relazione al progetto preliminare.

Nonché l' inconclusività dell' accusa formulata dalla
difesa sul fatto di aver la Corte, in effetti, ignorato il problema
lasciandolo sostanzialmente insoluto o, peggio, affidando
ne la soluzione a mere supposizioni o ad astratte ricostruzio-
ni del fatto, in quanto con i mezzi di prova in concreto ese-
citi è stata acquisita una massa di dati certi e verificati
che, interpretati in forza di dati di comune esperienza, han-
no consentito di ritenere come " largamente possibile "
che il Nava abbia visto quanto ha narrato.

Va, poi, aggiunto, come già ritenuto da questa Suprema
Corte, seppur in una cennota decisione ma in assoluta
eseranza allo spirito ed alle finalità della normativa in
oggetto, che se anche l' ispezione dei luoghi " è atto statico,
diretto ad accertare lo stato delle cose senza mettervi
movimento cose o persone ", mentre " l' esperimento giudi-
ziale è atto dinamico, che importa la riproduzione di un
fatto o di un fenomeno " deve considerarsi " sostan-
zionalmente atto di esperimento giudiziale quello con
cui il giudice proceda - come qui avvenuto - ad ispezioni

Baldoni

dei luoghi per accertare mediante opportune verifiche e controlli se un fatto possa essere avvenuto nei modi descritti dai testi" (cf. Cass. 8.7.1932).

Quindi, anche sotto tale profilo la statuizione di rigetto della richiesta di esperimento giudiziale risulta incensurabile non avendo implicato alcuna menomazione dei diritti di difesa dell'imputato Pace, che ha potuto, invece, esercitarli con piena libertà di contenuto nell'ambito del giudizio di appello caratterizzato, inoltre, dalla rinnovazione del dibattimento, disposta con responsabile larghezza dalla Corte proprio per approfondire ogni questione e fare così sfogo a quanto legittimamente richiesto dalla difesa. Con esclusione solo di ciò che risulterà inutile e fuorviante in base ad una motivata valutazione del materiale probatorio in atti, e, tenendo conto (come richiesto dall'art. 603 c.p.p. a proposito della rinnovazione del dibattimento) proprio della eccezionalità dell'istituto, doveva essere ristretta a ciò che risulterà effettivamente necessario e possibile ai fini del giudizio - il che consente anche di escludere la denunciata violazione dell'art. 606, lett. d, c.p.p., che prevede una sorta di "error in procedendo" sanabile solo quando la pronuncia richiesta è non ammessa confrontata con le argomentazioni formulate in motivazione a sostegno ed illustrazione della sentenza risulti tale che, se esposta, avrebbe

le fotostoraneamente determinare una diversa decisione.
Sicché la valutazione in ordine alla serietà della prova
deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla
parte istante siano tali da inficiare le ragioni poste a base
del convincimento del giudice. Non è la ~~esclusione~~ neces-
saria sussistenza di una situazione di certezza che non è
dato ravvisare nella specie correlandosi la ~~richiesta~~ ri-
chiesta alle mere opinioni ed alle generiche aspettative del
richiedente, etc. Infatti, nell' esprimere, si è limitato alla sem-
plice contestazione delle valutazioni effettuate dalla Corte
al riguardo, efferando, a seduzioni che, all' esito della rin-
novata istruzione dibattimentale, sono state categorica-
mente smentite.

A non diverse conclusioni deve pervenirsi in ordine al-
le censure formulate dalla difesa del ricorrente Pace, per-
altro in termini di evidente genericità, contro l'ordinan-
za del 9 marzo 1994 con la quale la Corte ha rigettato
le istanze di riabilitazione dei collaboranti Schembra e
Benvenuto avanzate al fine di contestarne le dichiara-
zioni circa il numero e le indicazioni relative agli exe-
cutori dell'omicidio del giudice Livatino alla luce del-
le acquisizioni probatorie della udienza del 25 febbraio
1994, concernenti "le dichiarazioni del maresciallo
Lacovello, del maresciallo Vinti e dell'ispettore Principe
e, quindi, per far precisare dai presetti i motivi che li

Red. C. L.

avevano indotti a rendere dichiarazioni non conformi al vero.

Ed, infatti, risulta ampiamente giustificata la censurata statuizione di rigetto ove si consideri che la Corte, proprio con riferimento alla succitata ordinanza che definiva "ininfluenti e di vicinato contenuto" le prove esibite, ha dimostrato la nessuna rilevanza ai fini del giudizio delle "acquisizioni" suddette. In quanto il Vinti doveva aver necessariamente visto un'auto diversa da quella usata dagli assassini in fuga, come risultava da una serie di convergenti risultanze analiticamente considerate, di cui in precedenza è stata fatta menzione; il maresciallo Jacoviello si era limitato ad informare gli inquirenti di quanto appreso dal Vinti, nulla sapendo di scienza propria, mentre l'ispettore Principe, nel descrivere le condizioni dell'"Fiat Uno" incendiata dai malviventi nei pressi del "bevaio Petrusa" in Contrada Gasena, aveva solo precisato che l'auto presentava una ammaccatura a carico dello sportello anteriore di destra, efferatamente, un danno talmente leggero che, di per sé, non avrebbe potuto impedire la chiusura, tanto che l'auto era stata trovata con gli sportelli chiusi.

Sicché la Corte nulla di nuovo o di diverso avrebbe potuto o dovuto contestare allo Schenbri o al Benvenuto in ordine al numero dei malviventi che avevano pre-

so parte al mortale agguato non risultando in alcun mo-
do accortata la tesi difensiva che limitava a tre soli nomi
il gruppo di fuoco infegato uccisa spietata eliminazio-
ne del giovane magistrato.

Mentre nel taxi immotivata risulta la ulteriore doglian-
za avanzata dalla difesa circa la non audizione del ma-
ressiale dei carabinieri Contello, che avrebbe dovuto riferi-
re di aver incontrato il Pace, l'Amico ed il Pizzanaro
nel gennaio e non nel settembre del 1990 "come falsamen-
te dichiarato dai pentiti", non potendo quelle incontri
escludere altri, tanto più che secondo il Benvenuto
neppure si sarebbe trattato di un sottufficiale dell'Arma
ma di un graduato della polizia mentre lo Schimbi
ha fatto riferimento ad un semplice carabiniere che i
malviventi avrebbero evitato di incontrare nella stazio-
ne ferroviaria di Camicatti dopo averlo tempestivamen-
te avvistato, avendo lo stesso prestato servizio a Palma
di Montebiano ed essendo, quindi, in grado di ricono-
scere quanto meno il Pace.

Va aggiunto a riscontro della fondatezza della statuizio-
ne di rigetto che la Corte operando in regime di dibattimen-
to parzialmente rinnovato avrebbe dovuto accumulare sol-
tanto prove assolutamente e comprovatamente indis-
pensabili per la decisione e non certo quelle che già ri-
sultavano di nessuna ~~importanza~~, quanto meno, di

Amministrato

dubbia rilevanza ai fini del giudizio -
 Ma come già precisato neppure le censure dedotte dalla difesa
 del ricorrente Pace nei motivi più specificamente concernenti
 il merito dell'infungata decisione risultano fondate
 non ricorrendo le violazioni di legge ed i vizi di motivazio-
 ne all'uso denunciati. Al riguardo, non può che escluder-
 si un riesame in punto di fatto delle singole risultanze
 processuali che secondo la Corte suffragano l'accusa for-
 mulata a carico del prefetto e del coimputato, cui sono
 sostanzialmente finalizzate le deduzioni critiche del ri-
 corrente, essendo sottratti al sindacato di ~~questo~~ questo
 giudice di legittimità alla stregua della normativa riferi-
 ta agli accertamenti e le valutazioni cui il giudice di me-
 rito sia pervenuto all'esito della verifica di tutto il ma-
 teriale probatorio acquisito se sottetti, come è dato riscon-
 trare nella specie, da motivazione esente da errori logico-
 giuridici. Siccome sono interdetto nel presente giudizio le
 censure di illoprobità e di mancanza di motivazione pure
 formulate nell'interposto gravame, sol per le argo-
 mentazioni e le valutazioni dedotte nella sentenza di
 merito a fondamento della assottata statuizione contra-
 stino con l'assunto difensivo che prospetta una differente
 ricostruzione o un divergente apprezzamento dei fatti,
 in quanto tra i motivi deducibili in sede di legittimità
 non possono rientrare le cennate censure, fondate,

affinità, su dette personali prospettazioni del deducente, in
contrasto con quanto ritenuto dal giudice di merito. Do-
vendo, infatti, quello di legittimità contenere il suo inter-
vento, conformemente alle sue competenze istituzionali, al
controllo estrinseco della coerenza, della congruità e del-
la correttezza logico-giuridica della motivazione del pro-
cedimento impugnato. Dal cui testo, a norma dell'art.
606, c. 1° lett. E, c.p.p., erroneamente richiamato dal ricorren-
te, devono risultare le suddette carenze nelle quali si
sottostanziano i corrispondenti vizi apprezzabili nel giudizio
di Cassazione.

Orbene tutte le argomentazioni formulate nel ricorso
del Pace contro le dichiarazioni rese ed i riconoscimen-
ti effettuati dal Nava nell'arco dell'intero giudizio non
possono trovare accoglimento in questa sede non ravvisan-
doti i vizi di motivazione e le violazioni di legge ipotizza-
ti dal ricorrente a carico dell'impugnata sentenza,
nella quale la condotta tenuta dal Nava in tutte
le manifestazioni in cui la stessa si è estrinsecata risul-
ta attentamente verificata sia sul piano formale della
conformità a legge che su quello sostanziale della coerenza
al reale svolgimento dei fatti, tracciati, a ragione, ne è
stata ritenuta la validità sul piano probatorio ai fini
dell'accertamento della verità. In effetti con i debiti mo-
tivi, con i quali nulla di nuovo o di diverso è stato

Adenly

denunciato rispetto a quanto proposto in appello (e che con-
 ferisce un'innegabile esortazione di rinunciare «lotta» al
 ricorso sotto la specie della genericità dei motivi per ripetitività
 (tra gli stessi) si è rimproverato alla Corte di merito
 di aver accettato come prova le "sensazioni" avvertite
 dal Nava all'improvviso ed imprevista visione del Pace
 nei locali della polizia di Colonia, dopo aver ignorato
 "la curata ricognizione fotografica eseguita dal pre-
 detto la sera del 21 settembre 1990 alle ore 22 e 35 presso gli
 uffici della Questura di Agrigento, là dove il teste affer-
 mò di riconoscere «con maggiore sufficienza» Paolo
 Anuso quale killer con la pistola in mano nell'atto
 di scavalcare il guard-rail, senza nemmeno sof-
 fermarsi sulle chiare foto segnaletiche di Pace Domenico".
 Ma tale proposizione critica risulta erroneamente for-
 mulata sin nella sua stessa imputazione in quanto
 la suindicata identificazione fotografica è stata prese-
 tata dalla difesa in termini di sostanziale certezza, co-
 me, cioè, l'espressione di un confronto e di una valutata
 convinzione da parte del Nava, che, in realtà, non
 trovano riscontro in quanto realmente il predetto testee
 be a dichiarare quella sera ^{Quanto} detto aver visionato talune
 fotosegnaletiche di alcuni pregiudicati della zona, tra
 cui quella del Anuso e tre fotografie riprodotte: scem-
 me di vita di relazione in cui compariva anche l'Anuso.

~~osservazioni~~ ^{s. era} il Nava limit. to a dire con riferimento al predetto
di aver notat. e affidat. in esse persone ch poterano avere
una "qualit. - sui gli aus." (e un ma "maggiore soci-
glianza") con il killer ommuto di postola. Per poi spontanea-
mente e categoricamente smentirsi, allorchè negli uffici del
la polizia di Polonia aveva avuto la possibilità di vedere
dal vivo l'Amico (neppure conosciuto di nome) prima
ancora ^{dell'arrivo} ~~di~~ ^{del} Pace, essendosi reso conto dell'equi-
voco in cui era incorso - Equivoco, senz'altro, involontario co-
me motivatamente ritenuto a commento della vicenda con-
siderata in tutti i suoi dettagli da parte della Corte in consi-
derazione della stessa genericità e della sostanziale caute-
la con cui il Nava si era espresso, delle condizioni di stress
fisico e psichico nelle quali, al termine di una drammatica
giornata il predetto era venuto a trovarsi e della inconti-
stabile diversità della visione dal vivo rispetto a quella fatta
su fotografie, coerentemente definite inespressive dal teste,
con un giudizio a ragione emendato dai giudici di me-
rito sulla base della comune esperienza - Dato la in-
congruità della devotta censura con la quale la difesa
ha cercato di riproporre, ma sempre con gli stessi accenti,
un problema già risolto in termini di coerenza e di ratio-
nalità dai giudici di Appello. Ai quali neppure può teria-
mente contestarsi la valorizzazione sul piano probatorio del
riconoscimento del Pace effettuato dal Nava negli uffici.

Scuderi

21
della polizia di Colonia corrispondendo le "sensazioni" dallo stesso avvertite nel proprio intimo alla vista di oltre del fermato a ciò che la percezione di quell'immagine aveva evocato in lui in forza di un articolato meccanismo mnemonico innestatosi e risoltosi nel giro di qualche istante.

In altri termini è innegabile, finché rientra nel bagaglio delle comuni conoscenze ed è riconosciuto a livello scientifico, che la visione di qualcosa o di qualcuno che abbia attratto per le sue connotazioni l'attenzione dello spettatore possa suscitare particolari risonanze emozionali nello stesso nel momento in cui gli si riproponga direttamente ed inaspettatamente, come si è di certo verificato per il Nava, quando, senza alcun preavviso, ha rivisto il giovane a suo tempo notato con la pistola in pugno del quale solo in un secondo momento aveva affreso le tremende responsabilità.

Né l'affidabilità dell'immediata rievocazione dell'immagine a suo tempo percepita e rivista nella figura del Pace è smentita per l'errore inizialmente commesso dal Nava in considerazione delle reali dimensioni dello stesso, strumentalmente enfatizzato dal ricorrente e delle cause che ragionevolmente lo hanno determinato mentre proprio la certezza dell'avvenuta identificazione fatta dal Pace da parte del teste spiega la ragione per cui il predetto rievocazione in successivo momento la fotosequaletica an-

va finito fu rivedere in essa, nonostante la scarsa capacità evocativa dell'immagine in essa riprodotta, le fattezze dell'individuo direttamente riconosciuto.

Nessuna rilevanza sul piano della completezza e, quindi, della legittimità della motivazione riveste, poi, la omessa considerazione in sentenza della notizia del presunto mancinismo del Pace che, secondo la difesa o ricorrente avrebbe, invece, "condizionato e fuorviato pesantemente la c.d. ricognizione della sera del 5 ottobre" a Colonia nel senso che, essendo due i giovani da riconoscere e non essendo l'Amico mancino, era giocoforza identificare nel Pace quello considerato tale, in quanto, come precisato in entrambe le sentenze di merito, fu del tutto casuale e non contestuale il riconoscimento del Pace da parte del Nava, giunto, infatti, a Colonia per procedere alla eventuale identificazione dell'Amico nel frattempo rintracciato e fermato a specifica richiesta delle autorità giudiziarie italiana. Mentre la suindicata condizione di mancinismo non risulta, comunque, considerata ai fini della identificazione dei due fermati, avvenuta ad opera del Nava a diversi livelli di certezza e sulla base della complessione fisica dell'uno (Amico) e, soprattutto, delle connotazioni fisionomiche dell'altro (Pace).

Dante l'inconcludenza del rilievo formulato dalla difesa non essendo tenuta la Corte a motivare anche in

Padella

13

ordine e circostanze prive di qualsiasi valenza ai fini dell'accertamento della verità.

Del pari infondata deve ritenersi poi la ulteriore censura formulata dalla difesa del ricorrente per cui la Corte aveva omesso l'esame delle dichiarazioni dibattimentali del capitano Pansolfi che aveva manifestato "le sue perplessità nel momento in cui gli ufficiali della polizia dello Stato avevano ordinato di mostrare ilPACE al teste", risultando dette riserve immeritevoli di specifica considerazione in sede di giudizio una volta riconosciuta dalla Corte la piena legittimità dell'iniziativa adottata in quel frangente dagli inquirenti tedeschi in relazione all'ampia richiesta della Commissione rogatoria inviata loro dall'Italia ed in attuazione della convenzione in materia di collaborazione internazionale contro la criminalità.

Ma la difesa delPACE ha criticato l'infuornata sentenza con riferimento anche alla definizione resa dal teste Heiko Kschinna assumendo che la Corte riconoscendola come sostanziale "riscontro dell'accusa" aveva mostrato di ignorare il contenuto del lavoro il preetto aveva precisato di conoscere "se o come" ilPACE e l'Amico avessero partecipato all'omicidio del giudice livatino. In realtà tale censura trova convincente smentita nella motivazione dell'infuornata sentenza nella quale la Corte, dopo aver riportato l'intera deposizione del Kschinna, correttamente im-

postandola nella previsione degli artt. 195, c. 1° e 192, c. 3. l.f.P.
L'ha razionalmente interpretata chiarendone le reticenze e
svelandone le ambiguità - Così dimostrando come, in ef-
fetti, il Puzzagaro, con il quale il prete aveva colloquia-
to insieme allo Schenbril il 31 ottobre 1890, si fosse in realtà
richiamato al Pace ed all'Anuro, nel momento in cui fan-
lando degli assassini del Giudice Livatino aveva afferma-
to con riferimento alla stampa locale che dopo l'arresto
di due dei responsabili del misfatto, nominativamente
menzionati ^{nei giornali} in persona, appunto, del Pace e dell'Anuro, era
rimasto a piede libero in Germania soltanto lui, che, pertan-
to, aveva necessità di nascondersi per sfuggire alla fruttifera
Sicché la precisazione del teste non poteva essere inte-
sa come una dichiarazione discriminativa a favore del
Pace e dell'Anuro e, quindi, a livello di sussistenza di
quanto appreso da uno dei presunti colpevoli, andando, in re-
ce, interpretata, secondo quanto desumibile dalla sentenza
di appello, come l'interessata attestazione della personale
sconoscenza del fatto stesso da parte del teste, senza preve-
colato di protestare pubblicamente la sua totale estraneità
alla tragica vicenda.

Né è dato ravvisare a carico dell'infugata sentenza
i vizi ulteriormente denunciati quali altrettante viola-
zioni della legge processuale dalla difesa del Pace, che, con
riferimento alle dichiarazioni rese dai "frettosi" Schenbril

Padella

42
e Benvenuto in ordine al numero dei partecipanti all'omicidio ha sotto la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in quanto la Corte, dopo aver sentenziato in sentenza un numero di quattro o cinque esecutori ne aveva aumentato il numero nelle conclusioni portandolo a un numero di cinque o sei.

E ciò, nonostante la prova, acquisita agli atti in forza delle dichiarazioni dei testi Marchica, Vinti e Facovello che il gruppo di fuoco da cui era stato atteso, aggredito ed assassinato il giudice livatino era formato in tre soli elementi. In effetti proprio la già ricostituita infondatezza dell'assunto della difesa, basato su deposizioni (come quelle del Marchica, del Vinti e dello Facovello) che non risolvono la questione del numero degli esecutori materiali dell'omicidio nel senso voluto dalla stessa facendo venir meno il dato di riferimento cui si ancorava il suo discorso critico, porta ad escludere ogni conclusione delle cui linee sono sopra formulate. Che, peraltro, per quanto concerne la funzione del Pacc. prefetto è un falso problema in quanto già con le dichiarazioni precise, ripetute e riscontrate rese dal Nava il coinvolgimento del prefetto nella vicenda e le connesse sue responsabilità risultano con certezza appurate e definite, mentre né il Benvenuto né lo Schenbri (dopo le precisazioni da quest'ultimo fatte nel giudizio di appello) hanno posto in discussione la partecipazione attiva dell'unica

tato al misfatto.

- V'è, semmai, da aggiungere che, così come prospettata, neppure
- è configurabile la contraddittorietà della motivazione che, qua-
- le vizio apprezzabile in sede di legittimità, si realizza quando
- le ragioni logico-funzionali che fanno da supporto alla deci-
- sione siano reciprocamente confligenti nel senso che si
- elidono o si rendono ineliminabili a vicenda ovvero, quan-
- do si verifica disarmonia tra la parte motivata e quella di-
- spositiva della sentenza. Effettanto in situazioni proces-
- suali non verificatisi nella specie e, comunque, in relazio-
- ne ad una problematica di non immediato interesse ai
- fini del presente giudizio in quanto proprio in forza delle
- prove raccolte a carico del Pace deve considerarsi sostan-
- zialmente influente in ordine alla posizione ed alla
- responsabilità del predetto il problema relativo all'accen-
- tamento dell'esatto numero dei malviventi che parteci-
- parono la mattina del 21 settembre 1990 al mortale ag-
- grato contro il magistrato. Mentre la enumerata disve-
- stanza neppure offre argomenti di valutazione negativa
- riguardo alle dichiarazioni dello Schenbri e del Ben-
- venuto, intese nelle loro interezza e complessità, ove si
- consideri che il primo ha riferito quanto saputo da al-
- tri circa le modalità esecutive dell'infame omicidio
- e che il secondo, in quanto a sua volta coinvolto nel
- crimine, può aver tracciato o modificato taluni fatti.

Delella

lari che direttamente lo concernevano, dicendo per il resto:
la verità, come è, d'altronde, desumibile dalla serie di mi-
scritti specificamente evidenziati e razionalmente com-
mentati dalla Corte in sentenza -

Neppure è dato ravvisare la manifesta contraddittorietà
della motivazione denunciata dalla difesa nel quinto mo-
tivo del ricorso in ordine all'abito prodotto dal Pice che la
Corte ha ritenuto completamente fallito ed, anzi, capziosa-
mente preordinato dal predefetto al fine di sfuggire alle
sue responsabilità e che, a suo giudizio, ha costituito, nella
accertata sua valenza negativa, elemento ulteriore di con-
ferma della o di lui colpevolezza.

Al riguardo va preliminarmente precisato che la con-
tradittorietà della motivazione può farsi valere quale
vizio di legittimità solo quando si risolve, conformemen-
te alla rigorosa previsione dell'art. 606, lett. E, C.P.P., in una
ipotesi di manifesta irrazionalità o della stessa, risultante
dal testo del provvedimento impugnato. E, quindi, in si-
tuazioni di certo non ravvisabili allorché la pre-
tesa ~~manifesta~~ contraddittorietà si fonda sulla pro-
fezione di una diversa e per il ricorrente più favorevole
valutazione degli atti processuali, di cui avrebbe pertan-
to, effettuata la rilettura con conseguente, non consenti-
ta invasione della sfera di competenza del giudice di meri-
to da parte di quello di legittimità -

Ma nella specie, pur prescindendo dai sindacati propri di
- inammissibilità del motivo ne va, comunque, rilevata
- l'infondatezza sin nella sua infotazione laddove la
- difesa ha affermato che all'alibi proposto dal Pace avia-
- va, invece, "ricorso a forza probante per sé" "non smentito
- da alcuno". Così trascurando di rilevare che l'alibi
- in tanto può produrre efficacia liberatoria in favore di
- chi lo allega in quanto risulta sicuramente accertato
- nella sua storicità specialmente quando esso con-
- sta in una generica affermazione, e, pertanto nella
- indicazione di fatti e circostanze, che, in difetto di speci-
- ficazioni e di riscontri, nessuno sarebbe in grado di contraddi-
- cere.

In realtà il Pace, pur avendo sostenuto di essersi reca-
- to a Monaco di Baviera e di avervi soggiornato con
- l'Auris per un breve periodo di tempo (una ~~quaranta~~
- una di giorni circa) a cavallo del 21 settembre 1990 non
- ha indicato alcun elemento che consentisse di ricostrui-
- re i suoi movimenti, di conoscere le sue soste, di riscon-
- trare le ragioni del preteso viaggio e di verificare la ef-
- fettività dell'asertita permanenza in città. Non è la
- evidente inconcludenza dell' assunto difensivo che, già
- smentito dalle iniziali dichiarazioni del coimputato Auris-
- lo non ha trovato conferma neppure indiretta nelle testi-
- monianze della Anas, della Tegtmeyer e del Manfredella.

Armando Cappelletti

Nessuno dei quali è stato, infatti, in grado di attestare la verifica di quel fantomatico viaggio e di quella affermata permanenza in altra città della Germania ma solo di riferire che l'imputato, come dallo stesso sintomaticamente preavvisato, era rimasto assente dal luogo di abituale residenza proprio nel periodo che qui interessa e, quindi, anche nel focus in cui un teste assolutamente attendibile perché riscontrato in ogni sua affermazione, come il Nava, aveva avuto la ventura di vederlo tra gli assistenti del giudice livatino in procinto di mettere a morte la vittima designata.

Va, peraltro, rilevato che il riesame delle suindicate deposizioni sostanzialmente proposto dal ricorrente oltre che non consentito in sede di giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 606, e. 1° lett. E, C.P.P., non acquizzerebbe altro a quanto ritenuto al riguardo dalla Corte di merito, le cui valutazioni risultano razionalmente conseguenti alle premesse in fatto come sopra ricordate e che si riscontrano nei principi che, con orientamento uniforme, sono stati elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità. Per cui se è vero che l'imputato non è tenuto a dire la verità, è altrettanto vero che il giudice pro deum, dal momento che lo stesso è ricorso per sottrarsi alle sue responsabilità, elementi di prova dall'esame al quale il predetto si è sottoposto ex art. 208 C.P.P., e, comunque, di convincimento dalle detta-

ragioni spontanee da lui rese ai sensi dell'art. 494 c. P.P., soprattutto quando esse fanno riferimento a dichiarazioni o a circostanze che dell'assunto difensivo dovrebbero costituire conferma ma che, al contrario, non offrono, come nel presente processo, alcun utile contributo al ~~giudizio~~ riguardo, prestandosi, semmai, ad interpretazioni del tutto negative per chi le allega.

Ne risulta censurabile l'infirmata sentenza per mancanza di motivazione, come denunciato dalla difesa sempre nel quinto motivo di ricorso, in ordine a circostanza ritenuta sostanzialmente discriminante a favore dell'imputato (che presentatosi agli agenti nel corso della effettuata perquisizione domiciliare anelche, ess, attestato la sua estraneità alla vicenda) non essendo tenuta la Corte a soffermarsi su risultanze processuali prive di effettiva valenza ai fini della decisione. Ove si consideri, infatti, che neanche desumendo staura d'albergo figurata dalle guardie all'oggiava anche l'Arco il quale figurava come l'unico ricercato dalla polizia e che pertanto, il Pace solo mantenendo un comportamento non sospetto e, comunque, passivo poteva sperare di sfuggire, almeno per il momento, a pregiudizievoli coinvolgimenti nell'indagine, risulta evidente la obiettiva trascurabilità della suddetta circostanza, etc, di fu se, neppure autorizzava la formulazione di ragionevoli dubbi in favore del Pace a fronte dell'uniforme comperto

ideally

di prove raccolte a suo carico.

Mentre va esclusa ogni fondatezza anche alla accusa di "prevenzione" ai danni degli imputati che, secondo la difesa troverebbe conferma nella "richiesta di accertamento di soggiorno in Germania di Amico Paolo, inoltrata la stessa mattina del 21 settembre 1990, parecchie ore prima della c.d. ricognizione fotografica delle ore 22 e 35 in Questura", dove al Nava si era mostrata la foto di un soggetto già ricercato, non standosi la circostanza suddetta, se rapportata al reale svolgimento dei fatti, a tale distorta interpretazione. In quanto la verifica tempestivamente richiesta all'autorità germanica rientrava nell'ampio spettro su quale la polizia aveva impostato le prime indagini, indirizzate, a ragione, verso gli ambienti mafiosi e nei confronti dei malavitosi locali in considerazione della personalità della vittima, dell'attività svolta e dell'intransigente impegno profuso dalla stessa nell'adempimento delle sue funzioni e delle probabili motivazioni che il misfatto poteva avere.

Come, finally, esplicitamente chiarito dal P.M. nella esposizione introduttiva, letta nel giudizio di primo grado (riportata nell'infuornata sentenza), in cui dava, appunto, atto che le indagini avviate nella quasi immediatezza del fatto si erano rivolte nei confronti di coloro che (come l'Amico e i suoi accoliti, tra cui il Dice) si riteneva fossero "Kilobyte affiliati ad una organizzazione mafiosa operante nel

Comune di Palma di Montechiaro" e come risulta, per
altro, confermato dalla individuazione della causale dell'omici-
dio che i giudici di merito hanno potuto con certezza at-
tribuire a quegli stessi ambienti di cui ci si parla in quanto
verso i quali gli inquirenti avevano mosso i primi passi
nelle indagini appena avviate.

Il che mentre esclude la possibilità di poter prospettare, an-
che in via del tutto astratta, l'ipotesi di una indagine
preconfezionata e di un responsabile predefinito con-
sente di disattendere con fermezza le censure rese in
materia dalla difesa non essendo tenuta la Corte ad
avviare uno specifico approfondimento in ordine ad un
fatto che, di per sé, non autorizzava dubbi o riserve di al-
cun genere e che trovava convincente spiegazione in quan-
to già coerentemente riportato e razionalmente esamina-
to in sentenza sulla base di atti ufficiali (cf. ff. 32, 294 e
segg. sentenza affisso).

Ma rileva il Collegio l'infondatezza anche del ricorso pro-
posto dall'Avviso, in cui risultano accentuati rispetto a
quello presentato dal Coimputato Pace i già notati defi-
etti di inammissibilità dei motivi, che, seppur intro-
dotto sotto la specie della manifesta illogicità della motiva-
zione, per lo più consistono in censure in punto di fatto
dell'ingiungata sentenza - come quando in forza di

Milly

una discordante valutazione delle risultanze processuali: quando a quanto ritenuto con uniformità di giudizio dalle Corti di merito è stato, in realtà, richiesto il riesame delle risultanze stesse mediante considerazioni e rilievi finalizzati a verificare che non fossero trovare spazi nella presente sede, attese le competenze istituzionali di questo giudice di legittimità. Un vizio, peraltro, quello della manifesta illogicità della motivazione che, dovendo risultare dal testo del provvedimento impugnato secondo la tassativa prescrizione dell'art. 606, c. 1 lett. E, C.P.P., non può che attenersi alla struttura logica dello stesso e, quindi, all'iter argomentativo seguito dal giudice di merito in ordine ai vari punti considerati in sentenza. Nel senso che a causa di tale vizio di ragionamento dovrebbe risultare la mancanza di nesso logico tra le premesse in fatto e in diritto dalle quali il giudice si è mosso nel suo argomentare e le conclusioni cui è pervenuto ovvero la sussistenza di una condizione di effettivo contrasto tra ciò che dal giudice è affermato e quei principi che presidiano al retto svolgimento di un processo, di una indagine, di un collegamento di dati, di una deduzione di conseguenze. Anche lo stesso può ipotizzarsi solo a fronte di una situazione di concreto conflitto argomentativo o decisionale verificatosi e ravvertibile all'interno della motivazione.

Nella specie (come già ricordato) la difesa ha articolato il suo

discorso critico in chiave di assente illofrita' della motiva-

zione assumendo, in particolare:

- che l'Amico era stato "introdotto nel processo" in base alla
identificazione fotografica effettuata dal Nava la sera del 21
settembre 1990 ad Agrigento e successa a Colonia il succes-
sivo 5 ottobre;

- che lo stesso Nava, dopo quell'iniziale errore, aveva rico-
nosciuto l'Amico come individuo che si accompagnava
con il killer con la pistola nel corso di una ricognizione,
che, per la sua singolarità, si poneva fuori del sistema
perché i riconoscimenti "si fanno attraverso i volti e
non mediante le schiene";

- che, infine, la Corte aveva virtualmente ignorato le
prove che attestarono la presenza in Germania dell'Ami-
co nel giorno del delitto mentre aveva attribuito signifi-
ficato rispetto alle dichiarazioni dei collaboranti, che
coinvolgevano la responsabilità del predetto omicidio.
Ovvero nessuna delle sopravvolute censure può ritene-
si fondata risultando ben strutturata sul piano della
serietà e della razionalità la motivazione dell'impu-
gnata sentenza nella quale hanno trovato esauriente
e corretta risposta tutti i temi d'indagine posti dal pro-
cesso o evocati a suo tempo dagli appellanti.

E così a nulla rileva il succitato riferimento alla
identificazione fotografica di Agrigento avendo la Corte

Bruno

razionalmente ridimensionato la valenza dell'errore che l'aveva caratterizzata sia sul piano probatorio (attesa la comprovata precarietà delle condizioni fisico-fittiche del Nava, la stessa qualità del materiale fotografico da lui esaminato e la spontaneità ed immediatezza della rettifica eseguita a Colonia pochi giorni dopo dal teste e seguito dalla visione diretta dell'Amico) sia in relazione alle cause del coinvolgimento dello stesso Amico, ben potendosi escludere sulla base di quanto precisato in sentenza dalla Corte che il prete era stato "introdotto nel processo" in base a quell'errore iniziale. Su quanto le indagini scattate subito dopo la segnalazione effettuata con consapevole senso di civiltà e con encomiabile coraggio dal Nava nell'immediatezza del fatto furono sviluppate come già osservato verso quegli ambienti della criminalità organizzata dell'Agrigentino, che, tenuto il più elementare criterio logico, potevano essere interessati alla soppressione del magistrato e nei confronti di quegli individui, tra cui l'Amico (già segnalatosi per i suoi significativi trascorsi e per le sue accertate relazioni con detti ambienti), presumibilmente capaci di dare esecuzione alle decisioni altrove adottate. Tanto che l'attenzione della Questura di Agrigento si concentrò nei riguardi di coloro che da tempo si riteneva facessero parte di quelli di anarsini, farseggiati anche all'estero e sempre pronti all'impeto.

nell'interesse di una delle cosche in lotta tra loro per la conquista del territorio nella zona -

la richiesta di accertamento in merito al soggiorno dell'Amico in Germania avanzata con ladvole tempestività nella stessa mattinata del 21 settembre 1990 dalla polizia di Agrigento, cui si è richiamata la difesa del Pisci per dimostrare esattamente l'opposto di quanto affermato da quella dell'Amico e, cioè, che costui era stato "introvato" nel processo periti sin dall'inizio nel merito degli inquirenti e, quindi, indifferente dalle indicazioni fornite dal Nava, consistente di ritenere che le indagini furono impostate dagli inquirenti su di un ampio ventaglio di ipotesi che implicava la presenza in Italia e, se del caso, all'estero della polizia di tipo presuntibilmente avere interesse o essere, comunque, interessato alla eliminazione ^{di un magistrato} ~~che aveva~~ operato nel campo della prevenzione e della repressione penale.

Viene, quindi, a cadere proprio sul piano della coerenza e della razionalità la prima censura su cui la difesa ha impostato il suo discorso critico, che non regge neppure con riferimento alla valutazione effettuata dalla Corte in ordine alla ricognizione eseguita dal Nava in persona dell'Amico nel carcere di Sollicciano. Ove il predetto, dopo aver individuato nell'Amico per le "sue fattezze corporali", per il "suo modo di stare" e per "un complesso di elementi che caratterizzano ciascuna persona" il compagno del Kreller

Podestà

con la pistola in pugno a seguito ed in occasione della
 sua visita diretta nei locali della polizia di Colonia, lo ric-
 nosceva, di nuovo, seppur collocato tra altri ^{individui} ~~individui~~ anch'esi-
 sti di caso da motociclista, proprio per la sua complessione fisica.
 Orbene, diversamente da quanto affermato dalla difesa, la
 Corte non ha considerato detti riconoscimenti alla stregua
 di una prova certa a carico dell'Aurino essendoti licen-
 tata ad affermare che ~~esse~~ ^{tali} elementi servivano, però, a non
 escludere che egli fosse l'uomo fermo sulla strada". Così cor-
 rettamente apprezzandone quanto meno la valenza indi-
 ziarie, che non può negarsi nella specie ben potendo contri-
 buire alla identificazione di una persona anche le indica-
 zioni concernenti le caratteristiche morfologiche o le stes-
 se che può distinguersi dalle altre in base alla struttura schele-
 trica, allo sviluppo muscolare, alla statura, al grado di
 adiposità, al livello di magrezza, insomma, a tutta una
 serie di elementi concernenti la complessione dell'indi-
 viduo che, come è dato di comune esperienza, possono presen-
 tare qualche utilità al riguardo. Non per nulla la scienza
 si richiama per le sue classificazioni antropologiche au-
 che a connotazioni del genere che, peraltro, nei limiti in cui
 sono stati considerati dalla Corte neppure rinvencono al-
 cun divieto di utilizzazione in sede ricognitiva nella
 disciplina attuale, un diversamente da quanto stabi-
 lito da questa o da precedente Codice di rito penale -

Né è dato ravvisare la denunciata illogicità della motiva-
zione in ordine alle valutazioni negative effettuate dalla
Corte delle deposizioni rese da Christianne Anas e di Salvatore
Aniso etc, se riguardate dall'angolo visuale indicato dal-
la difesa secondo la sua prospettazione degli avvenimenti
(con cui si profone in realtà una diversa e non consenti-
ta rilettura in frutto di fatto delle testimonianze stesse)
assieme altresì, invece, la prova della presenza in Germa-
nia dell'imputato nel giorno del delitto. In effetti: la Cor-
te ha incentrato il suo giudizio su di una circostanza
oggettivamente determinante che, di per sé, vale ad
affermare la fondata asseritamente liberatoria di detta
dichiarazione in quanto la verificata impossibilità di
stabilire con indispensabile certezza se le telefonate fatte
il 20 settembre 1990 dall'Aniso alla Anas ed al padre
provenissero effettivamente da Monaco di Baviera
o da ~~altra~~ località della Germania rende le stesse
del tutto insignificanti ai fini del giudizio nel senso
preteso da chi quelle testimonianze aveva adottato.
Ma la Corte, nella corretta applicazione dei criteri set-
tati dalla legge in materia di valutazione delle pro-
ve e di formazione del libero convincimento del giudi-
ce, non si è limitata a considerare di per sé le suddetta-
te dichiarazioni testimoniali, come in ultima analisi
si pretenderebbe nell'interposto ricorso, ma le ha valuta-

Arduini

te nel più ampio contesto probatorio offerto dal processo
 razionalmente concludendo alla analitica e completa
 motivazione formulata al riguardo (del tutto ignorata
 dalla difesa, da cui è stata inspiegabilmente denunciata
 la mancanza) che le telefonate riferite dai testi cor-
 risponderanno ad un preordinato piano difensivo finaliz-
 zato, mediante la manipolazione della realtà, alla
 copertura degli effettivi spostamenti dell'imputato.
 L'accentato tentativo esperito dall'Amico (e dopo il suo
 arresto operato da suoi emissari) nei confronti della Augs-
 per indurla a testimoniare in suo favore affermando,
 contrariamente al vero, di aver trascorso in sua compa-
 gnia a Leverkusen i giorni a Cavallo del 21 settembre 1990;
 la confessata disponibilità a mentire per scagionare il
 predefitto manifestata da Carmelina Di Maria, fidanzata
 non ufficialmente dell'Amico, fronte a diciannove, evi-
 dentemente su suggerimento d'altri, di aver chiamato
 in quel giorno in Germania il giovane e di aver parlato
 con lui (cf. ff. 86 e 333); l'intesa stabilita dall'Amico con il pa-
 dre Salvatore per avallare la tesi della sua presenza in Ger-
 mania in quei giorni; la progressiva manovra di avvicina-
 mento all'alibi profettato dal Pace ad opera del predefitto,
 dopo che il magistrato tedesco gli aveva partecipato la
 ferma distacco della Augs che non aveva confermato
 il suo assunto ed il plateale mendacio riscontrato.

to dalle Corti di merito delle alibi che gli imputati, alle fine
allineatisi tra di loro, avevano cercato di accreditare han-
no, in effetti, consuetito di valutare le suindicate telefona-
te in maniera diametralmente opposta a quella rivendicata
loro dalla difesa, finendo per deporre, per ciò che in realtà
significavano, non a favore ma contro gli imputati stessi.
Sicché del tutto erroneamente è stata esclusa dalla difesa
la possibilità di considerare le telefonate suddette quale "pro-
va indotta ed indiretta ma efficace della presenza dell'Ami-
co in Sicilia", concorrendo, invece, le stesse a dimostrare
proprio detta situazione se intese, con la razionalità,
la completezza e la serietà del metodo di giudizio usato
dalla Corte nelle infuignata sentenza.

Né vorrebbe osservare come fatto dalla difesa che, seral-
mente l'Amico avesse "artificiosamente indotto di tele-
fonare da Monaco di Baviera" resterebbe inspiegato il
motivo per cui non si sarebbe giovato di tale artificio al
momento di giustificarsi in sede di interrogatorio", risul-
tando dagli atti ed in particolare dai comprovati tenta-
tivi subornatori dal predetto compiuti direttamente o per
interposta persona esattamente il contrario di quanto
affermato in ricorso. Mentre non rileva la ulteriore
eccezione portata dalla difesa per cui la "mancata indi-
cazione di luoghi e di date" in ordine all'asserto sog-
giorno in Monaco di Baviera non escluderebbe alcun ef-

Podulky

fatto sul piano della prova raccolta a carico degli imputati, essendo "formulabili ipotesi di spiegazioni alternative" già esposte nei motivi di appello e neppure prese in esame dalla Corte, ove si consideri che la surriferita censura, nella formulazione, non vale, di per sé, a dimostrare la pretesa illogicità del giudizio all' uopo espresso dalla Corte, che ha ancorato le due valutazioni ad incontestate situazioni di fatto e ad inconfutabili dati di comune esperienza. Essendo veramente fuori della realtà la pretesa di far credere la totale e reciproca impossibilità o incompatibilità del Pace e dell' Amico di evocare il benemerito ricordo e di fornire qualsiasi riferimento al fine di riscontrare il comune assunto difensivo nonostante la lunghezza del periodo dell'asserito soggiorno e l'urgenza di disculparsi da un'accusa tanto grave e circostanziata come quella formulata a loro carico.

Mentre neppure può essere ascritto a dementi dell'infuocata sentenza la omessa motivazione in ordine alle ipotesi alternative prospettate dalla difesa (il cui generico riferimento a deduzioni proposte in altra sede e non specificamente riproposte in quella attuale costituisce, a sua volta, causa d'irrimediabilità del motivo in cui la censura si sostanzia) non essendo tenuto il Giudice nel gravame a soffermarsi su qualsiasi questione o soluzione devolte al suo giudizio dall'appellante ove, come nella specie, possa ricor-

ne, a priori la natura di mere ipotesi dialettiche ed abbia già fornito con motivazione coerente e razionale adeguata giustificazione del suo convincimento, della scelta operata e della decisione presa.

Quanto alla attendibilità dei "collaboranti" Schenchi e Benvenuto ritenuta dalla Corte ma contestata dalla difesa quale ultima argomentazione del ricorso proposto nell'interesse dell'Amico, rileva il Collegio la palese inammissibilità delle censure all'uopo devotte, che, nel richiederne in sostanza una non consentita riletture in punto di fatto di quanto dai periti dichiarato nei confronti degli imputati, si caratterizzano anche per la genericità della formulazione e, comunque, per la manifesta infondatezza del contenuto. La difesa ha liquidato, come inaffidabili, le dichiarazioni dello Schenchi limitandosi a richiamare il contrasto tra quelle reticenti rese dallo stesso nel giudizio di primo grado e le dichiarazioni direttamente accusatorie a carico anche dell'Amico fatte dal collaborante in quello di appello a seguito della diffora rinnovazione del dibattimento, totalmente ignorando le giustificazioni fornite dal perito in ordine a tale sua iniziale condotta di cui la Corte ha riscontrato in una approfondita, esauriente e complessiva valutazione la sostanziale credibilità. Sicché opetto delle censure formulate dal ricorrente neppure risulta la motivazione con cui la Corte ha

Podestà

illustrato quella verifca e ne ha valutato i risultati, che nel
 l'ottica del ricorso resta, infatti, immune da entide apprez-
 zabili sul piano della legittimita' ex art. 606, c. 1° lett. E.
 C.P.P., ma direttamente una prova, di cui ha contestato in
 maniera del tutto aprioristica la valenza ed ha proposto la
 ricezione in chiave diversa.

Alle stesse conclusioni deve pervenirsi in ordine alle di-
 chiarazioni rese dal Benvenuto al quale la difesa ha ne-
 gato ogni attendibilita' rilevando che il predetto, in quan-
 to compromesso a sua volta nella criminosa vicenda, aveva
 parlato contro gli imputati nel presumibile tentativo di
 scrollarsi di dosso le sue responsabilita' addossandole ad altri.
 Ma anche tale censura risulta priva di fondamento ove si
 consideri che la Corte, dopo aver impostato in corrette termi-
 ni giuridici la verifica delle dichiarazioni rese dai colla-
 boranti ed in particolare del Benvenuto (fu la sua posizio-
 ne processuale) ricorrendo, sulla base di corretto orientamento
 seguito dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che la
 inattendibilita' delle dichiarazioni stesse non puo' essere ci-
 temuta per il solo fatto della loro provenienza e, quindi,
 della qualita' o della posizione del dichiarante, si e' data
 carico di una approfondita, estesa e riscontrata disamina
 di quanto dal predetto riferito tenendo, ben presente la col-
 laborazione prestata e la sostanziale ammissione di sue
 responsabilita' nel tragico fatto di sangue. Effettanto

di situazioni che, stemperando l'interesse del Benvenuto alla eventuale giustificazione del racconto, costituivano, anche per le numerose conferme effettive rinvenute all'esito dell'attenta rilettura delle risultanze processuali, adeguata garanzia in ordine alla credibilità del predetto. Nei confronti del quale, impegnato in una sorta di collaborazione con la giustizia a vasto raggio, che fu le sue dimissioni tra, secondo i limiti del gravissimo episodio oggetto del presente processo, non poteva non operare come formidabile e altrettanto deterrente il pericolo di vedersi revocare per falsità e reticenza i benefici già ottenuti con altra sentenza mediante revisione della stessa a' sensi dell'art. 8 D.L. 31.5.1991, n. 152, (convertito con modificazioni dalla L. 14.7.1991, n. 203). Il che lo certamente costituito un efficace incentivo per il Benvenuto a rappresentare anche in questa sede, in termini di sostanziale verità e di apprezzabile precisione, la realtà degli avvenimenti, compresa la individuazione di alcuni dei responsabili del predetto agguato e dell'esecuzione omicidio. Anche la, poi, rilevando le dimenziate reticenze del Benvenuto in ordine alla sua posizione processuale, dovendosi ritenere le stesse del tutto influenti ai fini della definizione del giudizio pendente a suo carico, quale partecipante dell'omicidio, anche perché l'accertata colpevolezza degli attuali imputati non ha esaurito l'indagine in merito alla identificazione di tutti i responsabili del suddetto reato.

Adesky

Il ricorso dell' Amico, con il quale l' impugnata sentenza
 è stata censurata solo in alcuni passaggi ed in termini di
 obiettiva infondatezza se non addirittura di inammissibilità
 dei deboli motivi non riesce, quindi, a riscontrare l' esisten-
 za degli assenti vizi di motivazione e, di conseguenza, a
 convincere che la Corte aveva evitato in sede di giudizio
 un arduo neppure registrato il sostanziale bilanciamen-
 to tra prove a favore e prove contrarie all' imputato che,
 secondo la difesa, avrebbe potuto cogliere o averne posto a
 confronto "i due gruppi di fonti di prova costituiti, l' uno,
 dalle testimonianze di Nava, Quas, Salvatore Amico e
 Recaluto e, l' altro, dalle dichiarazioni di Schenchi e
 Benvenuto", così rilevando che nessuna delle contrap-
 poste posizioni, affrontate in equilibrio tra loro, era in grado
 di prevalere sull' altra.

Ma anche di tale assunto critico, qui richiamato solo per
 completezza di indagine, deve cogliersi la totale inconclu-
 senza essendoti la difesa riferita ad una valutazione
 che neppure poteva essere imposta nel presente giudizio
 per la mancanza dei necessari presupposti, potendosi ipotiz-
 zare l' eventualità del confronto solo tra situazioni di cui
 sia stata rigorosamente accertata la pari, seppur contrap-
 posta, valenza probatoria e, quindi, l' intrinseca esistenzia
 del dubbio che da tale inconciliabilità scaturisce.
 Effettanto in eventualità da escludere nessun specie pro-

66
prio in forza delle incensurabili valutazioni effettuate dalla Corte di merito e dalle coerenti conclusioni cui la stessa è pervenuta dopo l'indagine di largo respiro condotta mediante la completa, analitica, razionale ricomposizione di tutte le risultanze processuali a seguito della quale è rimasta definitivamente provata la penale responsabilità dell'Avviso.

Entrambi i ricorsi vanno, pertanto, rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.

I predetti sono altresì obbligati, sempre sotto il vincolo della solidarietà, alla refusione ^{in favore} delle costituite parti civili delle spese dalle stesse sostenute nel presente grado di giudizio che si liquidano in complessive \$ 8.289.000 di cui \$ 7.000.000 per onorario difensivo.

P. Q. N.

V. gli artt. 615 e 616 C.P.P.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ed in favore delle parti civili al rimborso delle spese di giudizio da queste sostenute che si liquidano in complessive \$ 8.289.000, di cui \$ 7.000.000 per onorario difensivo.

Roma 27 gennaio 1995

Il Consigliere relatore
Bonnesodesteceny

Il Presidente
Lionello

Deposito in Cancelleria

9 MAR 1995

LABORATORE
S. C. P. GENOVA

